

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA (NU)



COMUNE DI LANUSEI



COMUNE DI ELINI



COMUNE DI ARZANA



COMUNE DI LOCERI



COMUNE DI BARI SARDO



COMUNE DI ILBONO



COMUNE DI CARDEU

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 30 DEL 06.08.2018	OGGETTO: Programmazione fabbisogno triennale del personale – triennio 2018/2019 e programma annuale 2018. Integrazione con modifica della dotazione organica.
-------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto** addì **sei** del mese di **agosto** alle ore **09:31** nella **sala delle Adunanze assembleari dell'Unione Comuni d'Ogliastra**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede la seduta **Uda Robertino** nella sua qualità di **Presidente pro tempore** sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
UDA ROBERTINO	PRESIDENTE	X	
MAMELI IVAN	VICEPRESIDENTE	X	
BURCHI DAVIDE	COMPONENTE	X	
DEIANA ROSALBA	COMPONENTE	X	
MELIS MARCO	COMPONENTE		X

Partecipa **la Dott.Ssa Mulas Maria Grazia** nella sua qualità di Segretario Dell' Unione;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che :

- l'articolo 39 della L. 449/1997 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'obbligo di programmazione del fabbisogno di personale è altresì sancito dall'articolo 91 del TUEL che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- altresì che l'articolo 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

DATO ATTO che il D.Lgs 165/2001 relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale secondo le ultime novità intervenute in materia dettate dal D.Lgs 75/2017 dispone quanto segue :

- *comma 2: Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*
- *comma 3: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*
- *articolo 33 commi 1,2 e 3 : Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
- *L'articolo 35 comma 4 precisa che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento;*

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3 del TUEL, e dato altresì atto che l'ente può modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

VISTA la dotazione organica dell'Unione Comuni d'Ogliastro come approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 22/11/2016 - esecutiva a termini di legge cui si rinvia – nella quale risulta tra gli altri una posizione di categoria D e C rispettivamente con i profili di istruttore direttivo tecnico e di istruttore amministrativo contabile;

DATO ATTO che dette posizioni sono riferite:

- per quanto attiene la categoria D, al profilo di istruttore direttivo tecnico in forza presso l'ufficio tecnico dell'unione coperto mediante personale comandato dal Comune di Arzana per n. 36 ore settimanali;
- per quanto attiene alla categoria C al profilo di istruttore amministrativo contabile in forza presso l'ufficio tecnico in ragione della convenzione stipulata dall'Unione con il Comune di Ilbono ai sensi dell'ex art 14 del C.C.N.L. del comparto "Regioni- autonomie – locali" in data 22.01.2004 per n. 6 ore settimanali;

RICORDATO che

- Il Comune di Arzana con proprio atto deliberativo di Giunta n. [75 del 31/07/2015](#), esecutivo a termini di legge cui si rinvia, ha disposto il comando del proprio dipendente Pili Vitale, inquadrato nella categoria D1 con il profilo di istruttore tecnico del contratto del Comparto Regioni EE,LL, sottoscritto il 31/03/1999 fino al 31/07/2016;

- L'Unione Comuni d'Ogliastra con atto deliberativo del proprio Consiglio di Amministrazione n. [31 del 13/08/2015](#) ha accolto la proposta avanzata dal Comune di Arzana;
- Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Arzana n. [51 del 08/08/2016](#), esecutiva a termini di legge, detto comando è stato prorogato fino alla definizione della procedura di trasferimento delle funzioni obbligatorie e del personale all'Unione Comuni d'Ogliastra;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 21/09/2016 l'Unione Comuni d'Ogliastra ha disposto l'accoglimento della proposta avanzata dal Comune di Arzana tesa a prorogare il comando fino al momento del perfezionamento del trasferimento delle funzioni e del personale all'Ente;

APPURATO che

- Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30 comma 2 sexies del D.lgs 165/2001 il comando non può avere durata superiore ad anni tre;
- Il Comune di Arzana con nota n. 2234 del 02/05/2018 ha comunicato che il termine per l'assegnazione del dipendente scadrà in data 13/08/2018 e ha richiesto all'Unione di voler comunicare quale fosse la scelta tra le opzioni normativamente previste tra il trasferimento presso l'amministrazione utilizzatrice o il rientro in servizio presso il Comune di appartenenza;
- Con nota portante protocollo 3319 del 05/07/2018, al cui contenuto si rinvia, l'Unione consultava tutti i Comuni al fine di esprimere la propria volontà in merito alle opzioni prospettate dal Comune di Arzana ed eventualmente in caso di trasferimento acquisire la compatibilità finanziaria posta a copertura delle spese di personale e degli oneri finanziari derivanti da detto trasferimento;
- Il Comune di Arzana con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 13/07/2018 ha comunicato all'Unione la propria preferenza al trasferimento del dipendente cedendo la relativa intera capacità di spesa e assumendosi l'onere finanziario a proprio carico derivante dal riparto del costo in base al criterio della popolazione o dello statuto e per la quota a proprio carico;
- Il Comune di Elini e di Loceri rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 49 del 13/07/2018 e 62 del 11/07/2018 si sono impegnati a garantire la copertura finanziaria della spesa derivante all'Unione da detto trasferimento, per la quota a proprio carico conseguente dalla ripartizione del costo secondo il criterio della popolazione o dello statuto;
- Il comune di Ilbono con nota a firma del Sindaco portante protocollo 3881 del 31/07/2018 ha comunicato di non riuscire a garantire con le risorse di bilancio la richiesta compatibilità finanziaria e ha richiesto che i corrispondenti oneri fossero posti a carico del bilancio dell'Unione da finanziarsi con i trasferimenti regionali assegnati ai sensi della Legge Regionale 2/2016 a valere sul fondo unico;
- Nei medesimi termini si sono espressi anche i Comuni di Bari Sardo e Lanusei i cui Sindaci hanno comunicato quanto formalizzato dai loro enti ed in attesa di essere comunicato all'Unione ;

RITENUTO OPPORTUNO, vista l'imminente scadenza del comando del dipendente, procedere alla programmazione del fabbisogno accogliendo l'istanza dei Comuni di Ilbono, Lanusei e Bari Sardo, cui aderiscono anche i Comuni di Elini e Loceri, tesa a garantire la copertura finanziaria della spesa del dipendente trasferito in mobilità con i contributi trasferiti dalla Regione a valere sul fondo unico regionale ai sensi della legge Regionale 2/2016;

TENUTO ALTRESI' CONTO che in ragione della natura dell'Unione quale ente di secondo livello al servizio degli enti alla stessa aderenti:

- ai fini della normativa in materia di "turn over" la procedura di mobilità non si configura come una "nuova" assunzione in capo all'Unione e come "cessazione" in capo al Comune di Arzana configurandosi come spostamento del centro di imputazione della stessa nell'ambito del medesimo "soggetto consolidato";
- la procedura di mobilità si configura come misura di razionalizzazione della spesa e pertanto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-bis del D.Lgs 165/2001 il comune di Arzana procede a congelare il corrispondente "posto" e ad effettuare le corrispondenti misure di riduzione della spesa; l'Unione Comuni d'Ogliastra procede, al contrario, ad incrementare la propria capacità di spesa di personale nell'importo corrispondente alla decurtazione effettuata dal Comune di Arzana quale effetto del ribaltamento della corrispondente spesa di personale.

VISTO altresì che

- con i seguenti atti adottati dall'organo esecutivo del Comune di Ilbono - Giunta Comunale n° 66/2013, Commissario Straordinario n° 30/2015, Giunta Comunale n° 9/2015 - si era stabilito di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 CCNL comparto Regioni – Autonomie locali, il dipendente del Comune di Ilbono geom. Mameli Marco, istruttore tecnico geometra, a svolgere per n° 6 ore settimanali la prestazione lavorative presso l'ufficio tutela del paesaggio dell'Unione Comuni d'Ogliastra;

- con convezioni rep. n° 34/2013 del 31/12/2013, rep. n° 11/2015 del 26/05/2015 e rep. n° 5/2017 del 02/02/2017, venivano stipulate le convenzioni ex art. 14 del CCNL disciplinanti i rapporti tra il Comune di Ilbono e l'Unione Comuni d'Ogliastra per l'utilizzo del personale a tempo parziale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04/06/2018, il Comune di Ilbono ha deliberato di procedere allo scioglimento dalla convenzione rep. n° 5/2017 del 02/02/2017;
- con comunicazione n. 3067 del 25/06/2018 il responsabile dell'ufficio tecnico dell'Unione ha comunicato i disservizi relativi all'ufficio tutela del paesaggio per mancanza di personale;
- nell'organico del Comune di Loceri è inserito un dipendente che svolge 30 ore settimanali il quale si è dichiarato disponibile ad effettuare n . 6 ore aggiuntive da rendere presso l'Unione Comuni d'Ogliastra servizio tutela del paesaggio ex articolo 1 comma 557 della L. 311/2004;
- a tal fine con nota del Segretario del 25/06/2018 è stata richiesta al Comune di Cardedu la disponibilità di spazi assunzionali inutilizzati da mettere a disposizione dell'Unione tenuto conto che la maggiorazione della prestazione richiesta oltre l'orario d'obbligo è da computarsi ai sensi della spesa di personale ;
- il Comune di Cardedu con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 06/07/2018 ha stabilito di cedere all'Unione Comuni d'Ogliastra la capacità di spesa di personale per l'ammontare di € 5.000,00 a valere sull'anno 2018 dando atto del vincolo posto dall'Ente su tali risorse che non ne consentono l'utilizzo;

RIBADITO che l'Unione Comuni d'Ogliastra:

- non presenta condizioni di soprannumero di personale;
- non presenta condizioni di eccedenza o soprannumero di personale (art. 33 del D.Lgs 165/2001);
- dispone del piano per le azioni positive;
- rispetta le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- rispetta quanto prescritto dall'articolo 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009 sull'adozione del piano delle performance;
- rispetta le prescrizioni dell'articolo 27, comma 2 lett.c del D.L. 66/2014 in materia di obbligo di certificazione dei crediti;
- non è soggetto alle disposizioni e regole sul pareggio di bilancio;
- Ha approvato il conto consuntivo riferito all'esercizio 2017 dalla cui mancata adozione scatta la sanzione del divieto di assunzioni di qualunque natura;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà inviata all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente subordinandone l'efficacia al parere positivo;

VISTI:

- l'articolo 1 commi 557 e 562 della Legge 296/2006;
- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- l'articolo 1 comma 557 della L. 311/2004;
- lo statuto dell'Unione;
- la dotazione organica dell'Unione approvata con deliberazione del CdA n. 32 del 22/11/2016

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare l'integrazione al fabbisogno triennale delle assunzioni 2018/2020 ed il piano annuale delle assunzioni mediante trasferimento di un dipendente dal Comune di Arzana all'Unione comuni d'Ogliastra

N	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI VACANTI	CAT	SERVIZIO	TIPO CONTRATTO
1	N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo	1	D	Area Tecnica	Tempo pieno

- Di disporre che:
 - il dipendente Vitale Pili, in ragione di detta cessione, è trasferito a tempo pieno (36 ore) ed indeterminato all'Unione Comuni d'Ogliastra dalla data del 13/08/2018;
 - ai fini della normativa in materia di "turn over" la presente procedura di mobilità non si configura come una "nuova" assunzione in capo all'Unione e come "cessazione" in capo al Comune di Arzana configurandosi come spostamento del centro di imputazione della stessa nell'ambito del medesimo "soggetto consolidato" con spostamento della capacità di spesa di personale dal Comune di Arzana all'Unione Comuni d'Ogliastra nella misura di €. 55.550,00 ;
 - Gli oneri finanziari della spesa derivante dalla presente cessione, in mancanza di copertura da parte degli enti interessati della quota derivante dalla ripartizione del costo, in ragione della natura dell'Unione, siano posti a carico del bilancio dell'Unione e finanziati con le risorse assegnate dalla Regione Sardegna ai sensi della legge Regionale 2/2016 (fondo Unico);
 - gli oneri derivanti dal presente provvedimento per l'anno 2018 quantificati in €. 21.460,00 trovano imputazione al capitolo 11610 del bilancio in corso che porta adeguata disponibilità e stanziamento e trova la propria copertura finanziaria con la destinazione dei contributi riconosciuti dalla Regione;
 - di disporre che, con successivo atto nella programmazione triennale del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019 e 2020 sia inserita la disponibilità di € 55.550,00
- di integrare altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni mediante convenzione con il Comune di Loceri come segue:

N	PROFILO PROFESSIONALE	CAT	SETTORE	ORE SETT	ANNUALITA'	MODALITA' DI COPERTURA	DATA PREVISTA/DURATA
1	N° 1 Istruttore Amministrativo Contabile	C	Tecnico	6	2018	Mediante convenzione fra gli Enti ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004	31/12/2018

- di specificare che , nell'ambito del rapporto convenzionale con i Comuni :
 - il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato è gestito dal Comune di appartenenza;
 - il compenso sarà corrisposto dal Comune di appartenenza nell'ambito di quelli spettanti ai dipendenti in ragione degli incarichi agli stessi affidati, come previsto dai vigenti CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali e specificamente:
 - per le prestazioni svolte nell'ambito dell'orario ordinario, l'Unione Comuni d'Ogliastra rimborserà al Comune di appartenenza la correlativa quota di spesa, proporzionalmente al tempo di lavoro in assegnazione;
 - al lavoratore verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l'espletamento della prestazione lavorativa presso l'Unione, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico del dell'Unione Comuni d'Ogliastra;
 - la prestazione di servizio verrà svolta nel rispetto degli orari stabiliti di comune accordo tra il Comune di appartenenza e l'Unione Comuni d'Ogliastra
 - di demandare agli uffici la regolamentazione del rapporto di lavoro con il dipendente nel rispetto delle esigenze del Comune di Loceri e dell'Unione comuni d'Ogliastra;
- di dare atto che:
 - le spese derivanti da detta convenzione, quantificate in € 1.969,00 trovano copertura nel capitolo 11650 del bilancio in corso di approvazione;
 - le spese di cui trattasi non incidono sui tetti di spesa al personale disposti dalla normativa vigenti in quanto il Comune di Cardedu con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 06/07/2018 cui si rinvia, ha disposto di cedere all'Unione Comuni d'Ogliastra la capacità di spesa di personale per l'ammontare di € 5.000,00 a valere sull'anno 2018 dando atto del vincolo posto dall'Ente su tali risorse che non ne consentono l'utilizzo
 - Di condizionare l'efficacia della presente deliberazione all'acquisizione del parere positivo dell'organo di revisione economico finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO ROBERTINO UDA

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

**PARERI DI CUI ALL'ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	06/08/2018	F.to Dott.ssa Maria Grazia Mulas

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	06/08/2018	F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data **07/08/2018** n. **281** del reg. all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto dell'Unione. (Prot. n. 4.028 del 07/08/2018).

Elini, li 07/08/2018

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____; per _____

Elini, li 17/08/2018

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, li 09/08/2018

L' IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 14 07/08/2018

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020 E PROGRAMMA ANNUALE 2018.INTEGRAZIONE CON MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA.**

L'Organo di Revisione dell'Unione Comuni d'Ogliastro

Visti:

1. l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
2. il D.Lgs 165/2001 che relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale secondo le ultime novità intervenute in materia dettate dal D.Lgs 75/2017 dispone quanto segue:
 - articolo 6 comma 2: Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
 - Articolo 6 comma 3: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

APPURATO che

- ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30 comma 2 sexies del D.lgs 165/2001 il comando non può avere durata superiore ad anni tre;
- che con nota portante protocollo 3319 del 05/07/2018 l'Unione consultava tutti i Comuni al fine di esprimere la propria volontà in merito all'opzione di mobilità del dipendente Pili Vitale da Parte del Comune di Arzana ed eventualmente in caso di trasferimento acquisire la compatibilità finanziaria posta a copertura delle spese di personale e degli oneri finanziari derivanti da detto trasferimento;
- che il Comune di Arzana con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 13/07/2018 ha comunicato all'Unione la propria preferenza al trasferimento del dipendente cedendo la relativa

intera capacità di spesa e assumendosi l'onere finanziario a proprio carico derivante dal riparto del costo in base al criterio della popolazione o dello statuto e per la quota a proprio carico;

- che il Comune di Elini e di Loceri rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 49 del 13/07/2018 e 62 del 11/07/2018 si sono impegnati a garantire la copertura finanziaria della spesa derivante all'Unione da detto trasferimento, per la quota a proprio carico conseguente dalla ripartizione del costo secondo il criterio della popolazione o dello statuto;
- che il comune di Ilbono con nota a firma del Sindaco portante protocollo 3881 del 31/07/2018 ha comunicato di non riuscire a garantire con le risorse di bilancio la richiesta compatibilità finanziaria e ha richiesto che i corrispondenti oneri fossero posti a carico del bilancio dell'Unione da finanziarsi con i trasferimenti regionali assegnati ai sensi della Legge Regionale 2/2016 a valere sul fondo unico;
- che nei medesimi termini si sono espressi anche i Comuni di Bari Sardo e Lanusei i cui Sindaci hanno comunicato quanto formalizzato dai loro enti ed in attesa di essere comunicato all'Unione;
- che si è reso necessario sopperire alle carenze segnalate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione in relazione all'ufficio tutela del paesaggio per mancanza del personale dovuta allo scioglimento della convenzione rep. N. 5/2017 del 02/02/2017 a suo tempo stipulata col Comune di Ilbono che ha deliberato di procedere allo scioglimento della stessa;
- che la figura necessaria, istruttore amministrativo contabile categoria C, è stata resa disponibile dal Comune di Loceri per n. 6 ore settimanali fino al 31/12/2018;
- che il Comune di Cardedu con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 06/07/2018 ha stabilito di cedere all'Unione Comuni d'Ogliastra la capacità di spesa di personale per l'ammontare di € 5.000,00 a valere sull'anno 2018 dando atto del vincolo posto dall'Ente su tali risorse che non ne consentono l'utilizzo;

Considerato che in ragione della natura dell'Unione quale ente di secondo livello al servizio degli enti alla stessa aderenti:

- ai fini della normativa in materia di "turn over" la procedura di mobilità non si configura come una "nuova" assunzione in capo all'Unione e come "cessazione" in capo al Comune di Arzana configurandosi come spostamento del centro di imputazione della stessa nell'ambito del medesimo "soggetto consolidato";
- la procedura di mobilità si configura come misura di razionalizzazione della spesa e pertanto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-bis del D.Lgs 165/2001 il comune di Arzana procede a congelare il corrispondente "posto" e ad effettuare le corrispondenti misure di riduzione della spesa; l'Unione Comuni d'Ogliastra procede, al contrario, ad incrementare la propria capacità di spesa di personale nell'importo corrispondente alla decurtazione effettuata dal Comune di Arzana quale effetto del ribaltamento della corrispondente spesa di personale.

preso atto che:

3. il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
4. l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
5. le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;la circolare

vista la proposta di deliberazione di CdA avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno personale 2018/2020 e programma annuale 2018. Integrazioni e modifica dotazione organica" in cui si prende atto che è in scadenza il comando dell'istruttore direttivo tecnico in forza presso l'ufficio tecnico dell'unione coperto mediante personale comandato dal Comune di Arzana per n. 36 ore settimanali e si evidenzia la necessità di sopperire alle carenze segnalate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

preso atto che l'Ente:

6. ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
7. non è soggetto ai vincoli di finanza pubblica;
8. ha adottato il piano delle azioni positive;
9. rispetta quanto prescritto dall'articolo 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009 sull'adozione del piano delle performance;
10. rispetta le prescrizioni prescritte dall'articolo 27, comma 2 lett.c del D.L. 66/2014 in materia di obbligo di certificazione dei crediti;
11. ha deliberato il rendiconto finanziario 2017 che è esecutivo a termini di legge;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto inoltre che

- gli oneri finanziari della spesa derivante dalla presente cessione, in mancanza di copertura da parte degli enti interessati della quota derivante dalla ripartizione del costo, in ragione della natura dell'Unione, trovano copertura nel bilancio dell'Unione e verranno finanziati con le risorse assegnate dalla Regione Sardegna ai sensi della legge Regionale 2/2016 (fondo Unico);
- gli oneri derivanti dal presente provvedimento per l'anno 2018 quantificati in €. 21.460,00 trovano imputazione al capitolo 11610 del bilancio in corso che porta adeguata disponibilità e stanziamento e trova la propria copertura finanziaria con la destinazione dei contributi riconosciuti dalla Regione;
- l'ente nel corpo della delibera propone di disporre che, con successivo atto nella programmazione triennale del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019 e 2020, sia inserita la disponibilità di € 55.550,00;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale ed

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di CdA avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno personale 2018/2020 e programma annuale 2018. Integrazioni e modifica dotazione organica".

Tortoli, 07/08/2018

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Gisella Deliana

